



## **DL Aiuti-ter**

*Le principali misure di interesse*

26 settembre 2022

Il Consiglio dei Ministri del 16 settembre ha approvato il decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 (di seguito anche: DL o Decreto o DL Aiuti-ter), pubblicato nella GU del 23 settembre, che contiene una serie di misure urgenti in tema di politica energetica nazionale, politiche sociali e Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Il provvedimento si affianca ai 16,6 miliardi di risorse già stanziati dal DL Aiuti-bis di agosto e conta su una dote finanziaria complessiva pari a 14,3 miliardi, di cui 8,1 coperti sia con maggiori entrate (tra cui 3,4 di proventi derivanti dal meccanismo di compensazione sul prezzo dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili), sia con minori uscite (tra cui 3,7 di riduzione di stanziamenti già previsti). I restanti 6,2 miliardi, che dovrebbero essere finanziati in deficit, in realtà sono coperti grazie al miglioramento dei saldi del Quadro tendenziale di finanza pubblica derivante da un aumento delle entrate per 0,3 punti percentuali di PIL rispetto a quanto previsto. Per questo, il Governo ha chiesto e ottenuto l'autorizzazione del Parlamento a ricorrere all'indebitamento per lo stesso importo.

Nel complesso, stando alle ricostruzioni del CSC, i provvedimenti adottati dal Governo in questi mesi per fronteggiare la crisi bellica hanno messo in campo, per il capitolo energia, circa 53 miliardi di euro.

La principale direttrice del DL Aiuti-ter riguarda proprio l'energia: le misure dedicate a questo tema assorbono, infatti, circa 11 dei 14 miliardi stanziati.

Circa 2,9 miliardi sono altresì dedicati a una nuova misura *una tantum* per sostenere il potere d'acquisto di lavoratori dipendenti, autonomi e pensionati, che riprende la disciplina dell'analoga misura assistenziale prevista dal primo DL Aiuti.

Significativo il capitolo PNRR, composto da misure di carattere ordinamentale, funzionali ad affrontare una serie di urgenze legate al raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano, specie da qui alla fine dell'anno.

Tornando all'energia, il DL proroga le misure a supporto del sistema produttivo per fronteggiare l'eccezionale incremento dei prezzi e, tra le altre cose, estende fino al 31 marzo 2023 il termine per fruire dei crediti d'imposta per le spese sostenute per energia e gas nel terzo trimestre 2022 e nei mesi di ottobre e novembre 2022.

La valutazione è in linea con quella formulata all'epoca del DL Aiuti-bis, cioè di interventi in linea con le aspettative delle imprese, legate alla necessità di continuare a contenere gli effetti dell'emergenza in atto. In questo contesto, per via di alcune limitazioni e imprecisioni nella sua portata e declinazione, va segnalato come inefficace l'intervento in tema di garanzie pubbliche, che invece potrebbe rappresentare un utile sostegno per le imprese in questa fase congiunturale.

Interventi più strutturali - e meno dispendiosi per le finanze nazionali - sono ora attesi soprattutto sul fronte europeo, a partire dalla previsione di un tetto comune al prezzo del gas e da una riforma complessiva dei meccanismi di formazione di quello dell'elettricità. Allo stesso modo, è attesa l'emanazione dei criteri che dovrebbero guidare gli Stati membri nella definizione del contributo straordinario a carico delle imprese che hanno generato extra profitti nel recente periodo. Come noto, l'Italia ha già introdotto una misura che, in più occasioni, abbiamo evidenziato essere inadeguata a tale scopo; si auspica, pertanto, che l'emanazione del Regolamento UE sia l'occasione per apportarvi le necessarie correzioni.

## **Misure in materia di energia**

Come anticipato, il Decreto interviene per contenere l'aumento dei prezzi, in continuità con le misure già adottate da precedenti provvedimenti.

Anzitutto, proroga, estende e rafforza il **credito d'imposta per le imprese** energivore e gasivore, nonché per quelle che non presentano queste caratteristiche (art. 1).

In particolare, per le imprese energivore è prevista l'estensione del contributo straordinario per le spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022, innalzando la percentuale del beneficio dal 25 al 40%, purché il prezzo calcolato sulla media del terzo trimestre del 2022 sia superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre 2019. Il credito è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta dalle imprese e dalle stesse autoconsumata nello stesso periodo temporale.

Analogamente, si riconosce alle imprese gasivore il credito d'imposta nella maggiore misura del 40% della spesa sostenuta per l'acquisto del gas, consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022, qualora il prezzo, calcolato sulla base della media riferita al terzo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre del 2019.

Per le imprese non energivore, è stata modificata la soglia minima di potenza dei contatori per l'accesso al credito di imposta, riducendola da 16,5 kW a 4,5 kW. Per questa categoria di imprese il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 30% della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022, purché il prezzo calcolato sulla media del terzo trimestre del 2022 sia superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre 2019.

Per le imprese non gasivore è previsto il riconoscimento del credito d'imposta pari al 40% della spesa sostenuta per l'acquisto del gas, consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022, per usi energetici diversi da quelli termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al terzo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

Quanto all'utilizzo di tali crediti per i mesi ottobre e novembre 2022, il DL prevede la possibilità di usufruirne esclusivamente in compensazione entro il 31 marzo 2023. In proposito, va segnalato come, in linea con una richiesta di Confindustria, il DL posticipi dal 31 dicembre 2022 al 31 marzo 2023 anche il termine per fruire degli analoghi crediti d'imposta previsti dal DL Aiuti-bis per il terzo trimestre dell'anno.

Come per le versioni precedenti, anche in questo caso i crediti d'imposta non rilevano ai fini del reddito d'impresa e della base imponibile IRAP. Confermata, come nelle misure precedenti, la possibilità di cedere i crediti soltanto per l'intero.

Le risorse stanziare per tali interventi ammontano a circa 8,5 miliardi di euro per il 2022 e 1 miliardo di euro per il 2023 (che aumentano, in termini di indebitamento netto, a 9,5 miliardi circa per l'anno 2022).

Il DL provvede poi a prorogare, per il quarto trimestre del 2022, il credito d'imposta per l'acquisto di **carburanti per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca**, introdotto dal DL n. 21/2022 e ne estende l'applicazione alle imprese esercenti l'attività agromeccanica di cui al codice ATECO 1.61 (art. 2).

Inoltre, per le imprese esercenti attività agricola e della pesca, il contributo straordinario è riconosciuto anche in relazione alla spesa sostenuta, nel quarto trimestre 2022, per l'acquisto del gasolio e della benzina utilizzati per il riscaldamento delle serre e dei fabbricati

produttivi adibiti all'allevamento degli animali. Le agevolazioni sono sottoposte ai limiti e alle condizioni della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, sono utilizzabili esclusivamente in compensazione entro il 31 marzo 2023, non concorrono alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto. Infine, tali crediti sono cedibili, solo per intero.

Previsto anche un contributo per mitigare i costi di fornitura di energia elettrica e gas sostenuti da sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e istituti e luoghi della cultura, per il quale è autorizzata la spesa massima di 40 milioni di euro per il 2022 (art. 11).

Come anticipato, il Decreto dispone poi alcuni interventi anche sul fronte della **liquidità**, al fine di supportare le imprese colpite dal caro bollette (art. 3).

In particolare, al fine di contenere il costo dei finanziamenti bancari concessi alle imprese per il pagamento delle bollette, il DL contiene diverse previsioni in tema di garanzie pubbliche. Si tratta nel complesso di disposizioni che, pur prevedendo la gratuità delle garanzie pubbliche, non rappresentano un effettivo rafforzamento di tali garanzie perché contengono una serie di previsioni di portata contenuta e che rischiano di rivelarsi sostanzialmente inefficaci. Inoltre, non sfruttano pienamente, come richiesto da Confindustria, le possibilità offerte dal Quadro Temporaneo sugli aiuti di Stato alle imprese colpite dal conflitto russo-ucraino e dalla crisi energetica (QT).

In particolare:

- per quanto riguarda le garanzie di SACE, l'articolo 3 del DL prevede, nell'ambito dello schema delineato dall'articolo 15 del DL Aiuti - garanzie a sostegno dell'accesso al credito bancario: i) a favore delle imprese di tutte le dimensioni colpite dal conflitto russo-ucraino e dalla crisi energetica; ii) con coperture comprese tra il 70% e il 90% in base alla dimensione aziendale; iii) di durata fino a 8 anni; iv) di ammontare non superiore al 15% del fatturato o al 50% dei costi energetici dell'anno precedente - la gratuità della garanzia in caso di finanziamenti concessi dalle banche alle imprese per il pagamento delle bollette emesse nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022 (fuori da tale caso, la garanzia resta onerosa).

La gratuità è prevista a condizione che le banche applichino, sulla parte garantita del finanziamento, un tasso di interesse non superiore, al momento dell'erogazione, al rendimento dei BTP di durata media pari o superiore al finanziamento concesso, fermo restando che il costo complessivo del finanziamento dovrà essere limitato al recupero dei costi e inferiore al costo che sarebbe stato richiesto in assenza della garanzia.

In proposito, va rilevato che riferire la disposizione a soli 3 mesi di bollette (non appare peraltro chiaro come vadano stimati i costi di tali bollette) e prevedere un tetto al tasso di interesse che potrebbe spiazzare l'offerta delle banche, rischia di rendere la previsione di modesta utilità se non anche inefficace.

Inoltre, va rilevato che per le grandi imprese e per importi elevati di finanziamento garantito, ipotizzando che la gratuità rappresenti un aiuto ai sensi della sezione 2.1 del QT, la misura potrebbe rivelarsi inefficace per via della capienza massima di tale sezione (500mila euro).

Il DL prevede inoltre che, per le imprese energivore come definite dall'articolo 17, paragrafo 1, lettera a) della direttiva 2003/96/CE, l'ammontare delle garanzie possa eccedere le soglie sopra indicate (15% del fatturato e 50% dei costi dell'energia dell'anno precedente) ed essere elevato fino a coprire il fabbisogno di liquidità autocertificato dalle

imprese per i successivi 12 mesi, per le piccole e medie imprese, e 6 mesi per le grandi imprese; in ogni caso la garanzia non potrà eccedere i 25 milioni. Va verificato ai sensi di quale sezione del QT sarà notificata tale misura. Se fosse notificata, come sembrerebbe, ai sensi della sezione 2.4. potrebbero presentarsi alcune criticità applicative.

Infine, il DL modifica poi le condizioni di accesso alla garanzia SACE previste dall'art. 15 del DL Aiuti. In dettaglio, tra le condizioni da dimostrare ai fini dell'accesso alla garanzia viene eliminato l'esplicito riferimento alla contrazione della produzione o della domanda (resta la necessità di dimostrare che la crisi in atto comporta dirette ripercussioni economiche negative sull'attività d'impresa dovute a perturbazioni nelle catene di approvvigionamento dei fattori produttivi ovvero che l'attività sia limitata o interrotta quale conseguenza immediata e diretta dei rincari dei costi per energia e gas) e viene precisato che tra le esigenze di liquidità riconducibili a tali ripercussioni negative sono comprese quelle relative agli obblighi di fornire collaterali per le attività di commercio sul mercato dell'energia;

- per quanto riguarda il Fondo di Garanzia per le PMI, l'articolo 3 del DL prevede la concessione di garanzie a titolo gratuito alle medesime condizioni stabilite per SACE. Valgono, al riguardo, le stesse perplessità sopra indicate.

Va inoltre segnalato che la garanzia del Fondo, che sarà concessa a tutte le imprese indipendentemente dalla loro fascia di rating, può arrivare fino all'80%, mentre sarebbe stato necessario elevarla al 90% (ed eventualmente anche fino al 100% per finanziamenti fino a 500mila euro), come consentito dal QT e previsto per SACE. Per il resto, e in particolare per quanto attiene alla durata dei finanziamenti garantiti, si ritiene che valgano le regole di funzionamento della garanzia del Fondo oggi previste sia nell'ambito del QT sia nel contesto delle regole ordinarie sugli aiuti di Stato.

Inoltre, per il Fondo non è prevista una misura per le energivore analoga a quella introdotta per SACE.

Per entrambi gli strumenti resta la generale perplessità sull'impianto dell'intervento e in particolare sulla scelta di limitare la gratuità ai solo finanziamenti legati al pagamento delle bollette dell'ultimo trimestre del 2022. L'emergenza di liquidità per le imprese connessa al caro bollette è attesa di durata superiore al solo ultimo trimestre del 2022 e sarebbe stato dunque necessario, come proposto da Confindustria, prevedere la gratuità della garanzia su tutti i finanziamenti concessi entro la scadenza del QT.

Infine, va segnalato che l'efficacia delle disposizioni sopra indicate è comunque subordinata all'approvazione della Commissione europea. Il che lascia supporre che le misure entreranno effettivamente in vigore a ridosso della fine dell'anno e non vi sarà pertanto il tempo perché le stesse producano effetti concreti, a meno di una modifica dei termini previsti in coerenza con un'eventuale proroga del QT.

Il DL contiene poi alcune disposizioni di segno positivo in relazione alla misura di cui all'articolo 8, comma 3 del DL Energia-bis (n. 21/2022), che consente a SACE di concedere garanzie in favore delle imprese di assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo credito che assicurino le imprese fornitrici di energia elettrica e gas naturale rispetto al rischio di inadempimento delle imprese clienti (la misura si riferisce alle fatture emesse fino al 30 giugno 2023 e relative a consumi energetici effettuati fino al 31 dicembre 2022). In particolare, il DL estende la portata della misura, prevedendo che sia rivolta a copertura degli inadempimenti di tutte le imprese clienti e non solo di quelle con fatturato inferiore a 50 milioni di euro. Si dispone, inoltre, che la garanzia possa essere rilasciata a titolo gratuito da SACE nei casi in cui il premio applicato dalle imprese di assicurazione non superi la

componente di rendimento applicabile dei BTP di durata media pari a 12 mesi vigente al momento della proposta di convenzione da parte di SACE, e che il costo dell'operazione garantita sia limitato al recupero dei costi e sia inferiore al costo che sarebbe stato richiesto senza garanzia.

Anche per l'operatività di tale misura, che è di particolare interesse per il sistema produttivo nell'attuale contesto della crisi energetica per assicurare le forniture alle imprese, occorre però attendere l'autorizzazione della Commissione europea, oltre a una convenzione quadro tra SACE e ANIA.

Infine, viene innalzata da 200 a 600 milioni la soglia minima delle garanzie offerte da SACE per i finanziamenti di progetti legati al Green new deal (ai sensi dell'art. 64 del DL n. 76/2020), equiparata o superata la quale il rilascio della garanzia stessa è subordinato alla decisione del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Sul piano del rafforzamento della **sicurezza negli approvvigionamenti** nazionali e del sostegno al processo di decarbonizzazione, il Decreto autorizza il MIT a utilizzare direttamente o affidare in concessione i beni demaniali, o a qualunque titolo in uso, per installare impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, anche ricorrendo, per la copertura degli oneri, alle risorse del PNRR, previo accordo con il Ministero della transizione ecologica. Tali beni sono qualificati di diritto come superfici e aree idonee (art. 10).

Inoltre, in tema di **rigassificatori**, il Decreto rafforza e conferma l'applicazione della speciale procedura autorizzativa accelerata prevista dal c.d. DL Aiuti per i terminali nelle Regioni Toscana ed Emilia-Romagna anche nel caso in cui, nel corso dei rispettivi procedimenti, dovessero emergere, da parte degli enti territoriali competenti, prescrizioni, modifiche progettuali sostanziali o addirittura localizzazioni alternative (art. 9).

Sempre in conseguenza dell'emergenza sul fronte dell'energia, è prevista, a decorrere dal 18 ottobre e fino al 31 ottobre 2022, la conferma - ma con opinabile soluzione di continuità - della rimodulazione delle **aliquote IVA e delle accise su alcuni carburanti**; già prevista dal c.d. DL Aiuti-bis ma con decorrenza solo fino al 20 settembre 2022. Nello specifico, si modifica l'accisa sulla benzina, in misura pari a 478,40 euro per mille litri; degli oli da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per mille litri; del gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 182,61 euro per mille chilogrammi; del gas naturale usato per autotrazione: zero euro per metro cubo; del gasolio commerciale usato carburante pari a zero. Inoltre, confermata al 5% l'aliquota IVA sul gas naturale usato per l'autotrazione (art. 4).

Infine, sul piano delle **misure straordinarie in favore delle regioni ed enti locali**, positiva risulta la misura che prevede la possibilità, per le Regioni, di riconoscere un contributo *una tantum* alle strutture sanitarie private accreditate per le utenze di energia e gas, non superiore allo 0,8 per cento del tetto di spesa assegnato per l'anno 2022, in deroga al limite di spesa stabilito dal DL n. 95/2012 (art. 5). Tuttavia, tale misura potrebbe non essere adeguata in relazione ai maggiori oneri che dovranno fronteggiare le strutture stesse.

## **Misure in materia di lavoro**

In tema di **lavoro e di sostegno al reddito**, come anticipato, il DL riconosce dei contributi a titolo di indennità *una tantum* a favore dei lavoratori dipendenti, autonomi, pensionati e altri soggetti, replicando la disciplina dell'art. 31 del DL Aiuti. Le risorse complessivamente destinate a tali misure ammontano a circa 2,9 miliardi di euro.

In particolare, il DL prevede il riconoscimento - per il tramite dei datori di lavoro - di una somma a titolo di indennità una tantum pari a 150 euro per i lavoratori dipendenti (esclusi quelli con rapporto di lavoro domestico), con una retribuzione imponibile nella competenza del mese di novembre 2022 non eccedente 1.538 euro, nella retribuzione erogata nella competenza del mese di novembre 2022. Tale somma - che non concorre a formare il reddito imponibile del lavoratore né ai fini fiscali, né ai fini previdenziali - viene anticipata dal datore di lavoro e recuperata in compensazione come credito tramite denuncia all'INPS (art. 18).

I citati lavoratori beneficiari non devono essere titolari dei trattamenti previsti dal Decreto, vale a dire, ad esempio, trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, né appartenere a nuclei familiari beneficiari del reddito di cittadinanza.

L'indennità è riconosciuta anche nei casi in cui il lavoratore sia interessato da eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall'INPS (ad esempio, trattamenti di Cassa integrazione guadagni) ed è riconosciuta in via automatica, previa dichiarazione del lavoratore di non essere titolare delle prestazioni previste.

Come già evidenziato in sede di audizione del DL Aiuti, questi trattamenti *una tantum* non si pongono in linea con le proposte di Confindustria di riduzione del cuneo contributivo. Se davvero si intende intervenire per salvaguardare i salari dall'inflazione, è necessario agire tramite una riduzione sensibile e strutturale degli oneri contributivi.

Inoltre, è previsto che l'INPS corrisponda d'ufficio nel mese di novembre 2022 un'indennità una tantum di 150 euro ai soggetti residenti in Italia, titolari trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, con decorrenza entro il 1° ottobre 2022, e di reddito personale assoggettabile a IRPEF, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiore per il 2021 a 20.000 euro (art. 19). Analoghe indennità sono previste a carico dell'INPS, a domanda, in favore dei titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, dei lavoratori stagionali e del settore dello spettacolo, nonché dei nuclei familiari destinatari del reddito di cittadinanza.

Infine, il DL incrementa di 150 euro l'indennità una tantum prevista per i lavoratori autonomi dal DL Aiuti, a condizione che, nel periodo d'imposta 2021, abbiano percepito un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro (art. 20).

## **Misure in materia di PNRR**

Il Decreto detta alcune misure per velocizzare e agevolare la realizzazione degli interventi di attuazione del PNRR.

Anzitutto, interviene sul capitolo **ambientale**, recependo una proposta di Confindustria volta a velocizzare le procedure autorizzatorie per l'economia circolare (art. 22).

In particolare, si stabilisce che le opere, gli impianti e le infrastrutture necessari ai fabbisogni impiantistici individuati dal Piano per la gestione dei rifiuti costituiscono interventi di pubblica utilità, indifferibili e urgenti. Inoltre, nei relativi procedimenti autorizzativi non di competenza statale, qualora l'autorità competente non provveda entro i termini di legge, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della transizione ecologica, assegna alla stessa un termine non superiore a 15 giorni per provvedere; in caso di perdurante inerzia, su proposta del Presidente del Consiglio o del Ministro della transizione ecologica, il

Consiglio dei ministri nomina un commissario *ad acta*, al quale attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare gli atti necessari.

Inoltre, viene istituito presso il Ministero della transizione ecologica l'Organismo di vigilanza dei consorzi e dei sistemi autonomi per la gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi, al fine di rafforzare le attività di vigilanza e di controllo del funzionamento e dell'efficacia dei sistemi consortili e autonomi di gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio.

Il provvedimento affronta poi il tema istruzione e, in particolare, introduce misure per la riforma degli **istituti tecnici**, al fine di adeguarne l'offerta alle esigenze in termini di competenze del settore produttivo nazionale, secondo gli obiettivi del PNRR (art. 26). A tal fine, si prevede l'adozione di uno o più regolamenti, da adottare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto, per la revisione dell'assetto ordinamentale dei percorsi, nel rispetto di alcuni criteri specifici tra cui: i) individuare meccanismi che assicurino continuità dell'offerta formativa dei percorsi di istruzione tecnica con i percorsi dell'istruzione terziaria nei settori tecnologici, anche in relazione alle esigenze del territorio di riferimento, in coerenza con quanto disposto dalla recente riforma in materia di ITS Academy; ii) prevedere accordi regionale o interregionali, denominati "Patti educativi 4.0", per l'integrazione e la condivisione delle risorse professionali, logistiche e strumentali di cui dispongono gli istituti tecnici e professionali, le imprese, gli enti di formazione accreditati dalle Regioni, gli ITS Academy, le università e i centri di ricerca, anche attraverso la valorizzazione dei poli tecnico-professionali e dei patti educativi di comunità, nonché la programmazione di esperienze laboratoriali condivise, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Si tratta di misure condivisibili in linea di principio, ma sarà fondamentale che trovino piena attuazione all'interno dei regolamenti. A tal fine, si ritiene opportuna la previsione dell'Osservatorio nazionale per l'istruzione tecnica e professionale con ruolo consultivo e di supporto del raccordo tra l'istruzione tecnica e professionale con i settori produttivi (art. 28).

In tema di **investimenti pubblici**, in connessione anche con il PNRR, il DL prevede diversi interventi.

Anzitutto, detta misure in tema di accesso degli enti locali al Fondo compensativo per l'avvio di opere indifferibili, per agevolarne la realizzazione, in linea con gli obiettivi del Piano (art. 29).

Sempre per sostenere la definizione e l'avvio delle procedure di affidamento e accelerare l'attuazione degli investimenti pubblici, anche attraverso la centralizzazione delle committenze, il DL dispone che per l'affidamento dei servizi tecnici e dei lavori nell'ambito dei contratti pubblici, Invitalia promuova la definizione e la conclusione di appositi accordi quadro (art. 32). L'utilizzo di questi ultimi è incentivato, in quanto le amministrazioni che se avvalgano non siano tenute a sostenere alcun onere per le attività di centralizzazione.

Infine, con una norma da approfondire nella sua effettiva portata, si prevede che, per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché di carburanti e prodotti energetici, le risorse assegnate e non utilizzate per le procedure di affidamento di contratti pubblici, aventi a oggetto lavori, servizi e forniture, ovvero la concessione di contributi pubblici relativi agli interventi del PNRR, possono essere utilizzate dalle stazioni appaltanti, nell'ambito dei medesimi interventi e previa comunicazione alla Ragioneria generale dello Stato, per far fronte ai maggiori oneri derivanti dall'incremento dei prezzi delle materie prime, dei materiali, delle attrezzature, delle lavorazioni, dei carburanti e dell'energia (art. 30).

## Altre misure

Il DL introduce alcune misure in materia di **trasporti**. In particolare, prevede: *i)* in tema di trasporto pubblico locale e regionale, l'incremento di 100 milioni di euro del relativo Fondo, destinati al riconoscimento di un contributo per l'incremento di costo, sostenuto nel terzo quadrimestre 2022 rispetto all'analogo periodo del 2021, per l'acquisto del carburante per l'alimentazione dei mezzi di trasporto pubblico locale e regionale su strada, lacuale, marittimo o ferroviario. I criteri e le modalità per il riconoscimento del contributo verranno definite con decreto ministeriale (art.6); *ii)* per mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi carburanti, l'autorizzazione di spesa di 100 milioni di euro da destinare, entro il limite di 85 milioni di euro, al settore dell'autotrasporto merci e, nel limite di 15 milioni di euro, al sostegno del settore del trasporto di persone su strada (per le modalità attuative si rinvia a un decreto del MIMS, di concerto col MEF, da adottare entro trenta giorni) (art. 14); *iii)* l'incremento del Fondo per il bonus trasporti di 10 milioni di euro per il 2022 (art. 12); *iv)* la modifica di alcune disposizioni riguardanti la fornitura di energia elettrica per la ricarica dei veicoli elettrici e, in particolare, viene sottolineato che se l'infrastruttura di ricarica "insista" sul suolo pubblico o privato gravato da un diritto di servitù pubblica, il comune soltanto dopo il quindicesimo giorno dalla pubblicazione della richiesta di autorizzazione può rilasciare la medesima al soggetto che ha fatto domanda (art. 23). Nel caso di più istanti, l'autorizzazione è concessa all'esito di una procedura valutativa trasparente che assicuri il rispetto dei principi di imparzialità, parità di trattamento e non discriminazione tra gli operatori.

Il DL interviene anche sul regime fiscale agevolato per le **navi iscritte nel registro internazionale** - che rappresenta un aiuto di Stato compatibile con il mercato interno a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE - al fine di adeguarne la disciplina alla decisione della Commissione europea del giugno 2020, che ne ha vincolato la proroga all'estensione del campo di applicazione. In particolare, il DL, adeguando la disciplina alla decisione della Commissione UE, prevede l'estensione delle agevolazioni fiscali e contributive vigenti alle imprese di navigazione residenti e non residenti aventi una stabile organizzazione in Italia, che utilizzano navi iscritte nei registri degli Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo ovvero navi battenti bandiera di Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo adibite esclusivamente a traffici commerciali internazionali in relazione alle attività di trasporto marittimo o alle attività assimilate (art. 41).

Inoltre, il DL introduce alcune modifiche fortemente negative alla **disciplina c.d. anti-delocalizzazioni**, introdotta dall'ultima legge di bilancio (art. 37). Tali modifiche sono volte a posticipare ulteriormente i tempi di conclusione della procedura ivi prevista e a scoraggiare il mancato raggiungimento dell'accordo sindacale prevedendo, in sua mancanza, l'avvio *ex novo* della procedura di licenziamento collettivo prevista dalla legge 223/1991, con una sostanziale duplicazione di tempi e procedure. Viene, inoltre, inasprito l'impianto sanzionatorio, in particolare prevedendo che:

- in caso di mancata sottoscrizione, da parte delle organizzazioni sindacali, del piano predisposto dal datore di lavoro per limitare le ricadute occupazionali ed economiche, il datore sia tenuto a pagare il contributo previsto dalla normativa sui licenziamenti collettivi innalzato del 500%, in luogo dell'attuale innalzamento previsto in misura pari al 50%;
- qualora il datore di lavoro cessi definitivamente l'attività produttiva o una parte significativa della stessa, con contestuale riduzione di personale superiore al 40% di quello impiegato mediamente nell'ultimo anno, lo stesso sia tenuto alla restituzione delle sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari o vantaggi economici di cui gli stabilimenti produttivi oggetto delle cessazioni o ridimensionamenti hanno beneficiato

nei 10 anni antecedenti, in proporzione alla percentuale di riduzione del personale. È prevista l'applicazione di tali nuove disposizioni anche alle procedure avviate antecedentemente alla data di entrata in vigore del DL e non già concluse.

Infine, in tema di **credito d'imposta per ricerca e sviluppo**, il DL rinvia dal 30 settembre 2022 al 31 ottobre 2022 il termine per l'invio all'Agenzia delle entrate della richiesta di accesso alla procedura di riversamento spontaneo, introdotta dal DL n. 146/2021 (art. 38). Si tratta di una misura positiva, proposta da Confindustria, considerando il continuo emergere di nuove e differenti posizioni interpretative che rende particolarmente complesso per le imprese valutare l'opportunità di aderire o meno alla procedura. Da valutare, al riguardo, lo spazio per ulteriori interventi migliorativi, ampliando ulteriormente il termine di adesione alla procedura e posticipando, conseguentemente, i termini per il riversamento del credito (si ricorda che, al momento, è confermato il termine del 16 dicembre p.v. per il versamento della prima rata).